

**Decreto n. 1259
Prot. n. 2184/C1
Ferrara 30/04/2020**

IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"*, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123"*, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante *"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"*;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante *"dichiarazione dello stato d'emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;

CONSIDERATO che la predetta delibera al punto 1 dichiara lo stato d'emergenza e ne fissa la durata in 6 mesi dalla data del provvedimento medesimo (ovvero dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020);

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, *"Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19"*;

VISTO il Decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6 *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, e in particolare l'art. 3;

VISTE le disposizioni del Ministero della Salute d'intesa con la Regione Lombardia del 23 febbraio 2020, *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione della situazione epidemiologica da COVID-2019"*;

VISTI i vari DPCM emanati per misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

PRESO ATTO della direttiva n.1/2020 del 25/02/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica contenente *"prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni ..."* ed in particolare il punto 3;

PRESO ATTO della circolare n. 1/2020 del 4/3/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dipartimento Funzione pubblica contenente *"Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa"*;

VISTO, in particolare, il DPCM 11 marzo 2020 con particolare riferimento all'art. 1 comma 6, il quale dispone che *"Fermo restando quanto disposto dall'art. 1 comma 1 lett. e) del DPCM dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli artt. Da 18 a 23 della L. 22/05/2017 n. 81, e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"*;

Vista la Direttiva n. 2/2020 del 12 marzo 2020 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, la quale in particolare al punto 2 dispone che *"Le Amministrazioni, considerato"*



che, sulla base di quanto rappresentato nel successivo punto 3, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento”;

VISTO il D.L. n. 18 del 17/03/2020, il quale all’art. 87 comma 1 dispone che *“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 che, conseguentemente ...limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza....”;*

VISTO il D.L. n. 18 del 17/03/2020, il quale all’art. 87 comma 3 dispone che *“Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1 lett. b) le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge...”;*

VISTO il D.L. n. 19 del 25/03/2020 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;*

VISTA la nota del Ministro dell’Università e Ricerca Prot. n. 487 del 18/04/2020 avente ad oggetto il post lockdown e le nuove fasi 2 e 3, nella quale è espressamente specificato che la pianificazione delle attività nel post lockdown debba essere prioritariamente improntata alla sicurezza e, nello stesso tempo, come specificato, *“anche alla flessibilità, al fine di potersi adeguare al costante evolversi della situazione sanitaria ed alle differenti specificità dei diversi contesti ed alle autonomie delle singole università”;*

VISTO l’ultimo D.P.C.M. del 26/04/2020 nel quale sono contenute le disposizioni relative alla cd. Fase 2 di post lockdown;

VISTO, in particolare, che il D.P.C.M. del 26/04/2020 reitera, all’art. 1 lett. k) e lett. n), la sospensione dell’attività didattica in presenza anche negli Istituti AFAM, protraendola fino alla data del 17 maggio 2020;

PRESO ATTO che il D.P.C.M. del 26/04/2020 individua modalità e fornisce indicazioni per la graduale ripresa delle attività;

PRESO ATTO che nell’allegato 3 del D.P.C.M. 26/04/2020 è confermata l’Istruzione quale attività non sospesa, per la quale, pertanto, permangono le disposizioni precedentemente emanate con le quali è stata sancita la sospensione dell’attività didattica ma non la chiusura degli Istituti di istruzione;

PRESO ATTO che il D.P.C.M. del 26/04/2020 all’art. 1 lett. gg) dispone che resta fermo quanto previsto dall’art. 87 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, il quale stabilisce che *“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica.....il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni....”*, ove possibile compatibilmente con la natura della prestazione lavorativa;

VISTO, in particolare, l’Allegato 6 del D.P.C.M. del 26/04/2020 – Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali, in forza del quale ogni ripresa di attività post lockdown deve essere garantita dall’adozione delle adeguate misure di sicurezza per i lavoratori e per gli utenti;

TENUTO CONTO del veloce evolvere della situazione epidemiologica con carattere particolarmente diffusivo sul territorio nazionale;

VISTI i precedenti decreti emanati da questo Conservatorio e tutte le precedenti comunicazioni portate alla conoscenza di docenti, studenti e personale tecnico amministrativo;

VISTI i decreti del Presidente n. 1242 e n. 1243 relativi alla regolamentazione del lavoro agile;



VISTO il decreto del Presidente e del Direttore n. 1246 di attivazione dei servizi minimi essenziali ai sensi della Legge 146/1990;

VISTI i decreti del Presidente e del Direttore n. 1252, n. 1253 e n. 1257 i quali hanno disposto, per la cd. Fase 1 di lockdown, le modalità di svolgimento delle attività istituzionali indifferibili e di quelle comunque praticabili, didattiche e amministrative, nonché l'organizzazione del servizio del Personale dell'Area Prima – Coadiutore a seguito dell'individuazione dei servizi minimi essenziali di cui al decreto del Presidente e del Direttore n. 1246;

CONSIDERATO che alle attività istituzionali didattiche e amministrative ritenute indifferibili il Conservatorio può continuare ad adempiere, rispettivamente, attraverso la modalità della didattica a distanza e del lavoro agile, come da disposizioni precedentemente impartite;

RITENUTO che allo stato attuale non si ravvisano "attività indifferibili", ai sensi dell'art. 87 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, tali da richiedere necessariamente la presenza di Personale amministrativo sul luogo di lavoro, ferme restando quelle attività anche indifferibili che possono essere svolte con le modalità del lavoro agile;

CONSIDERATA la delicata situazione emergenziale sanitaria che permane anche nella cd. Fase 2, e la volontà dell'Istituzione di adottare ogni misura utile a contenere il rischio di contagio, nell'osservanza delle disposizioni emanate dalle Autorità competenti;

RITENUTO che l'emergenza impone la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone anche per ragioni lavorative;

RITENUTO di attivare la cd. Fase 2 per il Conservatorio "G. Frescobaldi" di Ferrara previa adozione di ogni opportuna misura di sicurezza prescritta per i lavoratori e per gli utenti, nei modi e tempi che si renderanno necessari al perfezionamento di ogni adempimento connesso, e comunque con decorrenza, presumibilmente, non oltre la data del 18 maggio 2020,

DISPONGONO

1) il prosieguo delle attività istituzionali indifferibili e di quelle comunque praticabili, didattiche ed amministrative, esclusivamente attraverso le modalità rispettivamente della didattica a distanza per il Personale docente e del lavoro agile per il Personale dell'Area Seconda-Assistenti e dell'Area EP, mantenendo l'estensione all'intera settimana, dal lunedì al venerdì, dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, con le modalità di cui ai provvedimenti interni già emanati;

2) la presenza in sede del Personale Area Prima – Coadiutori a rotazione di 3 unità, come indicato con decreto n. 1246 – Prot. n. 1692/C1 del 16/03/2020, per lo svolgimento delle attività di verifica locali e impianti, centralino, ricevimento posta e presidio portineria. Il Personale dell'Area Prima, per i giorni di assenza dal servizio coincidenti con il periodo di sospensione delle attività per emergenza COVID-19, usufruirà, in osservanza a quanto da ultimo indicato anche dal D.L. n. 18 del 17/03/2020 e dal D.L. n. 19 del 25/03/2020, delle ferie pregresse non godute, di congedo, delle ore derivanti dalla riduzione a 35 ore settimanali, di recupero ore di lavoro straordinario e di altri analoghi istituti.

La disposizione di cui all'art. 1256 c.c. e l'esonero previsto dall'art. 87 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 saranno utilizzati previa specifica indicazione e conferma di applicabilità degli stessi da parte del MUR e/o di disposizioni normative nazionali e/o ministeriali e/o di Comparto, oppure in assenza di disposizioni normative nazionali e/o ministeriali contrarie.

Il presente decreto produce effetti fino al 17/05/2020, fatta salva ogni diversa successiva disposizione di questa Amministrazione che disponga, anche anteriormente a tale data, l'attivazione della cd. Fase 2 con le specifiche modalità che per la stessa saranno appositamente adottate.

IL DIRETTORE
Fernando Scafati

IL PRESIDENTE
Maria Luisa Vaccari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Alta Formazione Artistica e Musicale
Conservatorio Statale di Musica "Girolamo Frescobaldi" Ferrara

largo M. Antonioni, 1 / 44121 Ferrara Italia / tel. +39 0532 207412 / fax +39 0532 247521 / c.f. 80009060387
info@consfe.it / www.consfe.it